

Sintetica analisi della LEGGE n. 99/2009

Nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31/07/2009 – Supplemento ordinario n. 136 – è stata pubblicata la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

La legge è in vigore dal 15/08/2009.

Si segnalano i principali temi riguardanti direttamente le Università o che possono interessare in quanto ad esse riconducibili.

A seguire è riportato un sintetico commento di tali disposizioni, ed in particolare:

SOMMARIO

Art. 2	_Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore	
	della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi	pag. 1
Art. 3	_Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca,	
	dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi	pag. 3
Art. 8	_Modifiche in materia di ICI	pag. 4
Art. 15	_Tutela penale dei diritti di proprietà industriale	pag. 4
Art. 19	_Proprietà industriale	pag. 6
Art. 20	_Bollo virtuale	pag. 10
Art. 37	_Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo	
	sviluppo economico sostenibile – ENEA	pag. 11
Art. 41	_Tutela giurisdizionale	pag. 12
Art. 48	_Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006	pag. 13
Art. 49	_Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto	
	legislativo 6 settembre 2005, n. 206	pag. 13

Art. 2 – Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi.

[...]

12. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:

- a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operatività degli sportelli unici all'estero e all'attivazione di misure per lo sviluppo del «*Made in Italy*», per il rafforzamento del piano promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e per il sostegno delle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'estero;
- b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonchè di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa;
- c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;



d) degli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009;

e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi;

f) del sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva dismissione e per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento finalizzato contemporaneamente: all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in collaborazione con università o enti pubblici di ricerca; all'integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima tutela dell'ambiente e di risparmio energetico;

g) dell'accrescimento della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico;

h) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti indicati.

Il <u>comma 12</u> dell'articolo in esame destina le risorse di cui all'art. 2, comma 554, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) ad una serie di interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione a determinate aree o distretti di intervento. Le risorse di cui al citato comma 554 sono quelle costituite dalle economie derivanti dalla mancata erogazione delle agevolazioni per le aree depresse del territorio nazionale di cui alla L. 488/92 e che il suddetto comma destina, nel limite dell'85% di quelle accertate annualmente con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, al finanziamento di alcuni interventi per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno.

Tra le aree di intervento previste dal comma 12 in commento si rilevano le seguenti:

- dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operatività degli sportelli unici
 all'estero e all'attivazione di misure per sviluppo del «Made in Italy», per il
 rafforzamento del piano promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e
 per il sostegno delle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio,
 industria, artigianato e agricoltura all'estero (lett. a));
- degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di <u>iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati,</u> nonché di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa (lett. *b*));
- dei progetti di innovazione industriale nei settori delle tecnologie per l'energia, la mobilità, la vita, il *made in Italy*, i beni e le attività culturali (art. 1, comma 842, Legge 296/2006 Finanziaria 2007) (lett. *c*));
- degli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009 (lett. d));
- del sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva dismissione e per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento finalizzato contemporaneamente: all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in collaborazione con università o enti pubblici di ricerca; all'integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima tutela dell'ambiente e di risparmio energetico (lett. f)).

Pare opportuno rilevare che le economie derivanti dalle revoche delle agevolazioni di cui alla L. 488/1992 sono state accertate dal Ministero dello sviluppo economico in €785 mln con D.M. 28/02/2008 e in €375 mln con D.M. 13/03/2009.



Si consideri, tuttavia, che la norma in commento, nel destinare le risorse derivanti dalle citate revoche, fa salvo quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2009, articolo che ha posto tali risorse, per un importo pari a € 933 mln, a copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge stesso.

Inoltre, una parte delle predette risorse era stata destinata dal D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009 al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese. Sembra, quindi, che delle economie al momento conseguite a seguito delle revoche delle agevolazioni di cui alla L. 488/1992, solo una minima parte sarà destinata ai nuovi interventi

previsti dalla disposizione in esame.

Art. 3 – Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi.

- 2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonchè attraverso sistemi quali buoni e *voucher*;
- b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
- c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;
- d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
- e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;
- f) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;
- g) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
- h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;
- *i)* individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonchè destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità, non inferiori al 50 per cento;
- l) previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

Il comma 2 del presente articolo, al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, delega il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (15/08/2009), nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo



del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero secondo principi e criteri direttivi definiti dalla disposizione medesima.

Art. 8 – Modifiche in materia di ICI.

- 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto».
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo in esame reca modifiche alla disciplina relativa all'imposta comunale sugli immobili (ICI). In particolare il comma 1 modifica l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 504/1992 nel senso di prevedere che:

- nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario, analogamente a quanto disposto dalla previgente disposizione;
- nel caso di locazione finanziaria di immobili soggetto passivo è il locatario, si precisa, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Ulteriore novità è che tale previsione è estesa anche all'ipotesi di locazione finanziaria di immobili da costruire o in corso di costruzione.
 - Si rileva, inoltre, che non vi è più la disposizione secondo cui, in caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, l'assunzione della qualità di soggetto passivo di imposta del locatario decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Come più sopra precisato, tale qualità decorre, ora, dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Il <u>comma 2</u> prevede che le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge (15/08/2009).

Art. 15 – Tutela penale dei diritti di proprietà industriale.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

«Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.



Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»:

c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:

«Art. 474-bis. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Art. 474-ter. - (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.

Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonchè nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti»;

d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;

e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis sono aggiunti i seguenti:

«Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale). - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonchè nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti».

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*), all'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è abrogato.



- 3. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416, sesto comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater*,».
- 4. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «416, sesto comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,».
- 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 6. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice,».
- 7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 25-bis:
- 1) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;
- 2) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
- «f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;
- 3) al comma 2, le parole: «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474»;
- 4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;
- *b*) dopo l'articolo 25-*bis* è inserito il seguente:
- «Art. 25-bis.1. (Delitti contro l'industria e il commercio). 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote:
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera \hat{b}) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2»;
- c) dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente:
- «Art. 25-novies. (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».

La norma in esame introduce modifiche al Codice Penale inasprendo le sanzioni a carico di chi diffonde prodotti contraffatti. In particolare viene estesa la confisca obbligatoria ai reati di contraffazione ed introdotto il reato di contraffazione agroalimentare.

Viene abrogato il comma 1 dell'art. 127 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) il quale prevedeva che : "Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro".

Art. 19 – Proprietà industriale.

- 1. All'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- «3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».
- 2. All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «I. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere



pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire».

- 3. All'articolo 122 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «I. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio»;
- b) ai commi 6 e 8, la parola: «diritti» è sostituita dalla seguente: «titoli».
- 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 5. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
- «Art. 134. (Norme in materia di competenza). 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
- a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonchè in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;
- b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;
- c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
- d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario».
- 6. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
- «Art. 239. (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».
- 7. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore».
- 8. La disposizione di cui all'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.
- 9. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2007, è abrogato.
- 10. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.



- 11. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonchè delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.
- 12. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione Ufficio italiano brevetti e marchi.
- 13. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 10 a 12 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- 14. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, è abrogato.
- 15. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonchè nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;
- b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;
- c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;
- d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione;
- e) riconoscere ai comuni la possibilità di ottenere il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali può essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attività di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente.
- 16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 19 apporta una serie di modifiche al <u>Codice della proprietà industriale (CPI)</u> di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Comma 1: inserisce nell'art. 47 CPI, relativo alle fattispecie di divulgazione non opponibili di invenzioni, il comma 3-bis che dispone che per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

Comma 2: sostituisce il comma 1 dell'art. 120 CPI concernente la giurisdizione e la competenza in materia di tutela dei diritti di proprietà industriale. Pertanto le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Tuttavia, si prevede che, quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla



domanda di concessione non solo nell'ipotesi di azione di nullità, ma anche in quella di azione di contraffazione.

Rispetto alla norma previgente si dispone, inoltre, che il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire.

<u>Comma 3</u>: corregge degli errori formali contenuti nell'art. 122 CPI del citato codice relativo alla legittimazione all'azione di nullità e di decadenza. Il <u>comma 4</u> dispone l'applicazione di tali correzioni anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (15/08/2009).

<u>Comma 5</u>: sostituisce l'art. 134 CPI relativo alla devoluzione alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale delle seguenti fattispecie:

- procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale, di concorrenza sleale e di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale, la cui cognizione è del giudice ordinario;
- controversie in materia di invenzioni dei dipendenti, dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca e in materia di informazioni segrete;
- controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
- controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale.

Si rileva quindi che, rispetto al previgente art. 134, è stata aggiunta l'ultima fattispecie ed è stato eliminato il riferimento al rito societario da applicare ai citati procedimenti giudiziari.

Comma 6: sostituisce l'art. 239 CPI relativo ai <u>limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore</u> ai disegni e modelli industriali. Tale protezione, avente una durata più ampia rispetto a quella prevista dal codice di proprietà industriale, non operava, ai sensi del previgente art. 239, in relazione ai <u>prodotti realizzati</u> in conformità con disegni o modelli che, anteriormente al 19/04/2001, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio (stato in cui si trovano i disegni o modelli mai registrati o i cui diritti derivanti dalla registrazione sono ormai scaduti). Con la modifica in esame viene circoscritto l'ambito di esclusione dalla citata protezione che, quindi, non opera nei soli confronti di <u>coloro che</u>, anteriormente al 19/04/2001, <u>hanno intrapreso</u> la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità dei predetti disegni o modelli.

La novella dispone, inoltre, che l'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso e che i diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda.

Si precisa, infine, che il 19/04/2001 è la data di entrata in vigore del D.Lgs. 95/2001 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 98/71/CE e ha reso effettiva, anche in Italia, la tutela del diritto d'autore per i disegni e i modelli industriali.

<u>Comma 7</u>: modifica l'art. 245 CPI nel senso di confermare la devoluzione alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale sia delle controversie in grado d'appello, sia delle procedure di reclamo e delle cause di merito di cui all'art. 134.

Comma 8: disciplina l'ambito di applicazione dei commi 2 e 5. In particolare:



- la disposizione di cui all'art. 120, comma 1, CPI concernente la giurisdizione e la competenza in materia di tutela dei diritti di proprietà industriale, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (15/08/2009);
- la disposizione di cui all'art. 134 CPI si applica anche ai procedimenti in corso alla suddetta data, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia di competenza.

<u>Comma 9</u>: abroga l'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3/10/2007 che disponeva la decadenza del diritto di proprietà industriale in caso di tardivo pagamento e mancata o tardiva presentazione dell'istanza di proroga.

I <u>commi da 10 a 13</u> riguardano l'istituzione del Consiglio nazionale anticontraffazione, dotato di funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.

Comma 15: delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi in materia di semplificazione e riassetto normativo (art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni), e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

- a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;
- b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice;
- c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;
- d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione;
- e) riconoscere ai comuni la possibilità di ottenere il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali può essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attività di *merchandising*, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente.

Art. 20 – Bollo virtuale.

1. La lettera *a*) del comma 1-*quater* dell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «*a*) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori: euro 42.00».

2. Dopo la lettera *a)* del comma 1-*quater* dell'articolo 1 della citata tariffa dell'imposta di bollo, parte I, è inserita la seguente:



«a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:

- 1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;
- 2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
- 3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:

L'articolo in esame apporta modifiche alla tariffa dell'imposta di bollo allegata al D.P.R. 642/1972 e, in particolare, viene ridotto da 42 euro a 20 euro il valore dell'imposta di bollo dovuta per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello.

Art. 37 – Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA.

- 1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
- 2. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonchè alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
- 3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, è soppresso.
- 4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonchè per l'erogazione delle risorse dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
- 5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari.
- 6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente articolo istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile. Essa, inoltre, ai sensi del comma 3, svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al D.Lgs. 257/2003, che viene soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari nominati dal Ministro dello sviluppo



economico al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento della citata Agenzia.

Art. 41 – Tutela giurisdizionale.

- 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonchè quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.
- 2. Per le controversie di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni processuali di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
- 3. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.
- 4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
- 5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, dinanzi al quale la parte interessata ha l'onere di riassumere il ricorso e l'istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 6. Nelle ipotesi di riassunzione del ricorso di cui al comma 5, non è dovuto il contributo unificato di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
- 7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La norma dispone la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ed alla competenza del TAR per il Lazio sede di Roma, di tutte le controversie concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza superiore a 400 W nonché quelle attinenti infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.

Per quanto attiene agli aspetti processuali:

- le questioni inerenti la giurisdizione e la competenza territoriale sono rilevate d'ufficio;
- nel caso di ricorsi avverso atti e provvedimenti delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità,competenti,rispettivamente,per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni, è fatta salva la competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità;
- la devoluzione riguarda anche la fase cautelare e le eventuali questioni risarcitorie;
- il rito applicabile è quello di cui all'art. 23 bis della L.1034/71 che dispone la dimidiazione dei termini processuali;
- tali disposizioni si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge (10.08.2009): la parte interessata, esente dall'onere di versare nuovamente il contributo unificato, deve riassumere il ricorso e l'istanza cautelare innanzi al Tar per il Lazio entro 60 giorni decorrenti dal 10.8.2009. L'efficacia delle misure cautelari emanate dall'Autorità giudiziaria nel giudizio pendente permane fino alla modifica o alla revoca delle stessa da parte del Tar per il Lazio.



Art. 48 – Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006.

1. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «degli operatori» sono inserite le seguenti: «nel territorio nazionale», la parola: «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole: «società o enti» sono aggiunte le seguenti: «aventi sede nel territorio nazionale».

L'articolo in esame, costituito da un unico comma, apporta sostanziali modifiche, in tema di società strumentali partecipate dagli enti locali, all'art. 13, comma 1, del D.L. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, recante norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza. In particolare:

- la finalità della norma è di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, si specifica, nel territorio nazionale;
- viene eliminato il termine "esclusivamente" con riferimento all'obbligo per le società strumentali di operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- viene specificato che il divieto per le predette società strumentali di partecipare ad altre società o enti riguarda solo le società o gli enti aventi sede nel territorio nazionale, quindi, sono lecite le partecipazioni aventi sede all'estero.

Art. 49 – Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

- 1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:
- «Art. 140-bis. (Azione di classe). 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
- 2. L'azione tutela:
- a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
- b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
- c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
- 3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
- 4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.
- 5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
- 6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali



tutelabili ai sensi del comma 2, nonchè quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

- 7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
- 8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.
- 9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:
- a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
- b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.
- 10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.
- 11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
- 12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
- 13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonchè delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.
- 14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
- 15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo».
- 2. Le disposizioni dell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 1 dell'articolo in commento, sostituisce l'art. 140-bis del codice del consumo, relativo all'azione collettiva risarcitoria.

Ai sensi del nuovo art. 140-bis, rubricato «Azione di classe»:

• la tutela prevista riguarda i <u>diritti individuali omogenei</u> di utenti e consumatori che versano in situazioni giuridiche identiche nei confronti della medesima impresa, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi dell'art. 1341 c.c. (Condizioni generali di contratto) e dell'art. 1342 c.c. (Contratto concluso mediante moduli o formulari). Sono,



- altresì, tutelati i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un rapporto contrattuale e i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali (commi 1 e 2)
- <u>La legittimazione ad agire</u> per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni, <u>spetta al singolo cittadino, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa (comma 1). Il previgente art. 140-bis attribuiva la legittimazione ad agire alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale nonché alle associazioni e ai comitati che siano adeguatamente rappresentativi dei diritti collettivi che si intendono far valere in giudizio.</u>
- L'adesione all'azione di classe, da effettuarsi entro il termine fissato dal giudice con l'ordinanza di ammissione della stessa, comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo il caso in cui gli aderenti non hanno espressamente consentito alle rinunce e transazioni intervenute tra le parti.
- La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa (con alcune eccezioni) e la causa è trattata in composizione collegiale.
- All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda. I motivi di inammissibilità sono i seguenti: la manifesta infondatezza, la sussistenza di un conflitto di interessi, il fatto che il giudice non ravvisi l'identità dei diritti tutelabili (la previgente norma prevedeva l'inesistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela) e, novità, qualora il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe (comma 6).
- L'ordinanza di ammissione fissa i termini e le modalità della più opportuna pubblicità, ai fini dell'adesione degli appartenenti alla classe, la cui esecuzione è condizione di procedibilità della domanda. La citata ordinanza, inoltre, definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio (comma 9).
- Se viene accolta la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, in via equitativa, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. Ai sensi della previgente norma, invece, la sentenza di accertamento non liquidava la somma da corrispondere ai consumatori o utenti, ma determinava i criteri in base ai quali liquidare la suddetta somma.
 - Ulteriore novità risiede nel fatto che può essere proposta l'azione di classe nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità e, in caso di accoglimento della stessa, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate.
 - La sentenza diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione (comma 12).
- La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice (comma 14).
- Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito.



Il comma 2 dell'art. 49 dispone che le norme di cui al sopra esaminato art. 140-bis, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (15/08/2009).

Si rileva, inoltre, che le disposizioni concernenti l'azione di classe divengono efficaci a decorrere dal 1 gennaio 2010 ai sensi dell'art. 2, comma 447, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) come da ultimo modificato dall'art. 23, comma 16, D.L. 78/2009 (Anticrisi) convertito, con modificazioni, con L. 102/2009. Pertanto, solo a partire da tale data l'azione potrà essere proposta.

Risulta, infine, opportuno rammentare che l'art. 4 della legge 15/2009 reca una delega il Governo al fine di consentire ad ogni singolo interessato, alle associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, l'esercizio dell'azione collettiva nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari dei servizi pubblici, dal cui esito non consegue alcun risarcimento – come nel caso della poc'anzi esaminata azione di classe di cui all'art. 140-bis del Codice del consumo – ma l'ordine del giudice all'amministrazione o al concessionario di porre in essere le misure idonee a porre rimedio alle violazioni, alle omissioni o ai mancati adempimenti. Lo schema di decreto attuativo della suddetta delega ha ricevuto il parere (facoltativo) favorevole da parte del Consiglio di Stato.

ALLEGATO: testo completo della legge 23 luglio 2009, n. 99.